

di autorità, per comunicazione ad estranei di notizie concernenti le operazioni dell'Istituto, e nei casi in cui con rapporti o ricorsi scritti o verbali dichiarazioni, sia travisata o in parte tacita la verità di fatti relativi al servizio o alla disciplina, con lo scopo manifesto di attenuare la propria responsabilità o di aggravare quella degli altri.

Art. 68°

In caso di arresto, l'impiegato potrà essere considerato in aspettativa, con un massimo di due mesi di stipendio, sino all'esito definitivo del giudizio. In caso di assoluzione, sarà riammesso in servizio e gli sarà corrisposto lo stipendio trattenuto.

Resta però sempre salva nel Consiglio di Amministrazione la facoltà di deliberare, anche nel caso di assoluzione, la rescissione del contratto d'impiego.

In caso di condanna per reati contemplati nell'art. 31 dello Statuto, la rescissione del contratto ha luogo di pieno diritto.

Art. 69°

Le punitzioni dei primi due gradi sono inflit